

REGOLAMENTO

Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI STUDENTI
Firenze

Titolo 1: Oggetto del Regolamento

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Territoriale degli Studenti per il Controllo della Qualità (DSU Toscana), di seguito denominato CTS, a norma della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002, così come modificata dalla Legge Regionale n. 26 del 19 maggio 2008, e del Regolamento Organizzativo del DSU Toscana, così come indicato dalla Deliberazione n. 1149 del 22 dicembre 2008 della Giunta Regionale della Toscana.

Titolo 2: Finalità e competenze

Art. 2 Finalità

Il CTS è un organo istituito per verificare e controllare la qualità e la regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio.

Art. 3 Competenze

Il CTS verifica l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dell'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità, garantendo agli utenti un perdurante e organico controllo sulle attività erogate nel loro complesso e sulle scelte aziendali del DSU Toscana.

Il CTS formula al Consiglio d'Amministrazione (di seguito CdA), al Direttore Generale, ai dirigenti rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi, propone soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio.

Il CTS ha diritto di accesso ai servizi previo avviso al relativo responsabile per sopralluoghi che concernono strutture la cui pratica sia sottoposta a determinate norme sanitarie.

Titolo 3: Funzionamento dell'organo

Art. 4 Composizione

Il Consiglio Territoriale degli Studenti è composto da 7 studenti eletti contestualmente alle elezioni della rappresentanza studentesca negli organi dell'università.

Tutti i membri del CTS hanno pari diritti e pari poteri.

Art. 5 Nomina e insediamento

I membri del CTS fanno parte di diritto del Consiglio Regionale degli Studenti, la cui nomina è cura della Giunta Regionale della Toscana. La prima riunione del CTS, convocata dal suo Presidente uscente insieme agli organi dirigenti del DSU Toscana, ha luogo entro dieci giorni dall'entrata in carica dei suoi stessi membri.

I membri del CTS possono essere confermati per una sola volta.

Art. 6 Dimissioni e decadenza dei componenti

Qualora un membro del CTS porti a termine i propri studi, si trasferisca ad altro Ateneo, si dimetta o decada, egli viene sostituito dal primo degli studenti non eletti nella lista di appartenenza. Il nominativo di quest'ultimo è comunicato all'Azienda a cura dell'Università.

I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.

Coloro che, senza preavviso, non intervengano a tre sedute consecutive decadono.

Art. 7 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta tra tutti i consiglieri dell'organo.

In caso di rinuncia, dimissioni o impedimento permanente, si procede alla sostituzione del Presidente eleggendo il successore con le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo.

Il Presidente, all'atto di nomina a Consigliere d'Amministrazione del DSU Toscana da parte del Presidente della Giunta Regionale, mantiene la propria autonomia all'interno del CdA in ragione della responsabilità civile e penale personale di cui è investito in seno all'organo.

Il Presidente convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno. Egli presiede le riunioni, attestandone la validità. Appone la propria firma sugli atti del CTS.

Il Presidente collabora con il Segretario all'elaborazione del processo verbale delle discussioni dell'organo.

Art. 8 Segretario

Il Consiglio elegge al suo interno il Segretario, con votazione a maggioranza semplice.

Il Segretario redige il verbale del CTS, di concerto con il Presidente.

Il Segretario ha il compito di stilare relazioni e processi verbali circa le attività sottoposte a vigilanza e trasmettere tali atti e documenti alla Azienda Regionale.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario, il CTS procede nella prima seduta utile ad una nuova elezione.

La carica non è cumulabile con quella di Presidente.

In caso di assenza del Presidente coordina e gestisce la discussione all'interno dell'organo.

Titolo 4: Svolgimento delle sedute

Art. 9 Convocazione

Il CTS si riunisce in via ordinaria una volta al mese, per iniziativa del Presidente, o su richiesta scritta di almeno tre suoi componenti.

Il Presidente, all'atto della convocazione, è tenuto ad informare l'Azienda affinché provveda a reperire un locale idoneo per la riunione.

La convocazione è effettuata in forma scritta, anche con mezzi elettronici, e deve essere comunicata ai consiglieri, almeno quattro giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della seduta e degli affari ascritti all'ordine del giorno.

In caso di riunione per motivi di urgenza, l'avviso deve essere spedito almeno 24 ore prima della seduta e deve riportare l'indicazione del motivo che determina l'urgenza.

Quando la convocazione avviene su richiesta degli altri componenti del CTS, questi devono indicare gli argomenti da trattare.

La documentazione concernente l'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti del CTS almeno 24 ore prima della seduta.

L'avviso di convocazione è altresì inviato, per conoscenza, al Presidente del DSU Toscana e al Direttore Generale.

Art. 10 Validità riunione

Il CTS si intende costituito in numero legale con la presenza di 5/7 dei suoi componenti, solo in occasione dell'elezione del Presidente dell'organo si intende costituito il numero legale con la presenza dei 4/7 dei componenti dell'organo.

Per la validità delle decisioni occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni devono avvenire sempre a scrutinio palese, salvo quando si tratti di questioni che comportino giudizi o valutazioni su persone.

Il CTS non può discutere su argomenti che non siano stati precedentemente inseriti all'ordine del giorno, salvo che l'unanimità dei componenti non decida l'integrazione di quest'ultimo e sempre che sia motivata l'urgenza. Nel caso dell'introduzione di un punto durante la seduta che necessiti di una votazione, quest'ultima dovrà essere effettuata durante il Consiglio successivo.

Le sedute del CTS non sono pubbliche salvo indicazione del Consiglio stesso. Tale indicazione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Presidente può invitare alle sedute del CTS funzionari, esperti e, in genere, chiunque ritenga utile per chiarimenti o comunicazioni su argomenti posti all'ordine del giorno, compatibilmente alla capienza della sala.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Presidente, prima di porre in votazione i vari argomenti, dispone che i soggetti invitati abbandonino la sala delle riunioni.

Art. 11 Verbali

Delle riunioni del CTS viene redatto un processo verbale a cura del Segretario.

Il processo verbale deve indicare i presenti, l'accertata presenza del numero legale, l'eventuale modificazione dell'ordine del giorno, i risultati delle votazioni sui singoli argomenti. Deve altresì riportare o allegare il testo delle decisioni, nonché contenere il resoconto sommario del dibattito svoltosi sui singoli affari iscritti all'ordine del giorno menzionando dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso motivare il proprio voto.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e da tutti i presenti alla seduta del CTS e vengono approvati all'inizio della seduta successiva o al massimo all'inizio della seconda seduta. In caso di necessità i consiglieri potranno approvare il verbale per via telematica con voto esplicito.

Art. 12 Strumenti operativi

L'Azienda, a seguito della richiesta di convocazione da parte del Presidente, pone a disposizione del CTS un locale congruo ove svolgere la seduta, le attrezzature necessarie per la redazione di atti e i documenti connessi all'attività da svolgere.

Titolo 5: modifiche regolamento

Art. 13 Modifiche regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato dal C.T.S. con il voto favorevole di 5/7 dei suoi componenti.

Disposizioni finali

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal prossimo mandato elettorale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.